

TI_GERICHTE 42.2022.82 vom 28. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.82

FR: TI_GERICHTE 42.2022.82 du 28 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 42.2022.82 del 28 novembre 2022

Erwägungen

E. 10

maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid. 1.3.2: “ [...] Ob sie deswegen (oder aus einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden. ”). Nei casi giudicati, infatti, il ricorso andava comunque respinto. Il TF ha tratto la medesima conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr. anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere circa la sua qualità per ricorrere). Va comunque segnalato che in due distinte STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame. Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio. Il TCA entra pertanto nel merito del ricorso. 2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all’esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294). Nella presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 16 settembre 2022 è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 (doc. 1, punto 4, pag. 3). Ne discende che il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 maggio 2022, cui accenna l’insorgente, esula dalla presente vertenza e le contestazioni ivi relative sono irricevibili. 2.3. L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di specie, ha subito numerose modifiche. In concreto vanno applicate le norme nel tenore in vigore nel mese di novembre 2021 al mese di gennaio 2022 (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2). nel

merito 2.4. Ai sensi dell'art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo. Il Consiglio federale, fondandosi sull'art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l'Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871). Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull'art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell'ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all'indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: "Coronavirus: prolungamento del diritto all'indennità di perdita di guadagno"). Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell'articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l'attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3 bis e 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.). Il cpv. 3 ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini: " 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. ..." (cfr. RU 2020 pag. 5829) Il 20 gennaio 2021 l'art. 2 cpv. 3 ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18): " Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo

periodo 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate.” Nell'ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l'art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019. L'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3 bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGa e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 (lett. a bis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività. L'art. 4 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell'indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l'indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2). Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l'importo e il calcolo dell'indennità, l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità (cpv. 1), all'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l'indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3). Per l'art. 5 cpv. 2 ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5): " Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.” Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3 bis o 3 quinquies è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente. Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3 bis o 3 quinquies che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2 bis è determinante il reddito soggetto all'AVS

conseguito nel 2019. Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l'art. 5 cpv. 2 ter⁰ per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3 bis o 3 quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2 bis o 2 ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. Dal 17 febbraio 2022 l'art. 5 cpv. 2 bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 bis che hanno già percepito un'indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo. Per l'art. 5 cpv. 2 ter dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 bis o 3 quinquies che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2 bis è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. L'art. 5 cpv. 2 ter dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 bis o 3 quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2 bis o 2 ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. L'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l'art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati. Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Secondo l'art. 8 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l'indennità è versata all'avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all'indennità (cpv. 3). Infine, l'art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l'abrogazione delle disposizioni su cui si fonda. 2.5. Nella Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721>). Nella premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura: "(...) Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all'indennità in virtù della limitazione considerevole dell'attività lucrativa. Questi motivi devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (...)” Il p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell'attività lucrativa, prevede: " 1041 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti e le 11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda

che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi. Se l'attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell'anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067. 1041.3 L'attività lucrativa è considerata aver subito una limitazione 3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d'affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l'attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d'affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L'avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d'affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento." 2.6. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; DTF 148 V 102 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.

E. 10.1

pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo

la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.7. Va ancora qui rilevato che dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in vista dell'adozione dell'art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di Covid-19 e non qualsiasi perdita di guadagno. La riduzione del reddito deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus (cfr. BU 2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner, Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “ [...] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein . Es kann nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch , damit die entsprechenden Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates [...]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765, presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo liberale radicale: “ [...] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. [...] Il est aussi en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus . Une solution de compromis entre les deux chambres a été trouvée ”, sottolineature del redattore) . Cfr. anche l'opuscolo edito dall'UFAS, intitolato “ Misure concernenti l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura, per quanto concerne le persone in posizione assimilabile a quella dei datori di lavoro impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano nell'azienda, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “ persone indirettamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d'affari pari almeno ” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021). 2.8. Nel caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per i mesi da novembre 2021 a gennaio 2022, sostenendo che l'insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3 bis lett. a dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2). Lo scopo della società, iscritta a registro di commercio il _____, è _____ Nelle richieste di indennità giornaliera, la società ha indicato che il salario mensile di _____ ammontava nel 2019 a fr. 12'500 e nei mesi in cui è stata fatta richiesta delle indennità a fr. 5'900. Interpellata dalla Cassa per indicare in maniera precisa quale prescrizione emanata dall'autorità federale o cantonale ha limitato l'attività nei mesi di novembre 2021 e di dicembre 2021 (doc. 4), la società ricorrente il 21 gennaio 2022 ha precisato di erogare servizi nel settore del turismo ed in particolare di occuparsi di organizzare eventi ed animazioni nei villaggi turistici e nei complessi alberghieri principalmente all'estero e in tutto il mondo (doc. 5). L'insorgente ha indicato che “

viaggiare in tempo di pandemia è sempre più complicato, ed ogni Stato ha le sue norme da rispettare contro la diffusione del coronavirus ed il settore del turismo continua a risentirne. L'introduzione del Green Pass nelle varie varianti, la nuova variante Omicron e le regole di isolamento e quarantena rientrano nei provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19, limitando fortemente chi viaggia. A livello mondiale (Svizzera inclusa) si cerca di limitare gli spostamenti dall'estero / all'estero indipendentemente dalla destinazione e dalla motivazione del viaggio, qualsiasi spostamento in questo periodo può comportare un rischio di carattere sanitario o comunque connesso alla pandemia da COVID-19. L'evoluzione dell'attività della Società è fortemente vincolata dall'evoluzione che la pandemia potrebbe avere nei prossimi mesi, e dalle decisioni che ogni Stato deciderà di mantenere, rafforzare o speriamo togliere. Vi rendiamo inoltre attenti che la società ha potuto beneficiare delle indennità di lavoro ridotto fino al 31 dicembre 2021 ed ha già ricevuto una nuova autorizzazione dal 1 gennaio al 31 marzo 2022 (...)” (doc. 5). In data 23 agosto 2022 e 6 settembre 2022 (sollecito), l'amministrazione ha chiesto all'insorgente di indicare in modo preciso gli eventi e le manifestazioni organizzate dalla società dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (luogo, data e committente) e gli eventi e le manifestazioni che avrebbe dovuto organizzare ma che non ha potuto organizzare dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022 (doc. 4). Il

E. 12

settembre 2022 la ricorrente, dopo aver rammentato di erogare servizi nel settore del turismo ed in particolare di organizzare eventi ed animazioni nei villaggi turistici e nei complessi alberghieri in tutto il mondo e di rientrare, a suo parere, nel settore dell'organizzazione di manifestazioni/eventi, la cui attività è stata fortemente limitata dai provvedimenti adottati dal Consiglio federale e dalle diverse autorità internazionali per contrastare il propagarsi del virus COVID-19 ed aver ribadito quanto già scritto il 21 gennaio 2022, ha elencato le prestazioni effettuate nel 2019: - Destinazione _____, committenti _____; - Destinazione _____, committenti _____; - Destinazione _____, committenti _____; - Destinazione _____, committente _____; - Destinazione _____, committenti _____; - Destinazione _____, committenti _____; - Destinazione _____, committente _____. Circa gli eventi e le manifestazioni che avrebbe dovuto organizzare dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022, la società ha affermato che non è possibile rispondere in modo puntuale con un elenco, poiché non si tratta dell'annullamento di un evento in particolare, ma gli alberghi e i villaggi turistici, per i motivi citati, hanno posticipato a data da definire l'organizzazione di eventi, determinando una considerevole perdita di fatturato per la società. Nel caso di specie le parti divergono circa il significato di “ provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19 ” contenuto nell'art. 15 cpv. 1 prima frase della legge COVID-19 e nell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Secondo la Cassa le misure possono essere solo quelle adottate dalle autorità federali e/o cantonali, secondo l'insorgente invece anche misure restrittive di autorità estere possono essere prese in considerazione. 2.9. Per le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi (formali). Anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294). Se il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente

chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (sentenza 9C_466/2021 del 17 ottobre 2022 consid. 5.1, destinata a pubblicazione, con rinvio alla DTF 141 V 221, consid. 5.2.1 e DTF 140 V 449, consid. 4.2). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erranee. Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71). Al riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354. 2.10. Ai sensi dell'art. 15 cv. 1 prima frase della legge COVID-19 il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19. Né il testo italiano (“ provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19 ”), né quello tedesco (“ Massnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Covid-19-Epidemie ”), né quello francese (“ mesures prises pour surmonter l'épidémie de COVID-19 ”), precisano se quali provvedimenti si intendano unicamente quelli adottati a livello svizzero oppure anche quelli presi all'estero. Neppure nell'art. 2 cpv. 3 bis lett. a Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno figurano indicazioni in merito (“ la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 ”; “ ihre Erwerbstätigkeit aufgrund von behördlichen angeordneten Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie massgeblich eingeschränkt ist ”; “ si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesure de lutte contre l'épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité ”). La Circolare CIC, volta a facilitare l'applicazione dell'Ordinanza, precisa invece che deve trattarsi di “ provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus ” (cfr. ad esempio marg. 1041 CIC). L'art. 10 cpv. 1 della legge COVID-19, poi diventato l'attuale art. 15 cpv. 1 in seguito ai dibattiti parlamentari, prevedeva inizialmente che “ Il Consiglio federale può prevedere il versamento dell'indennità per perdita di guadagno per le persone che devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19 ”. Le indennità giornaliere erano inizialmente state previste unicamente in caso

di interruzione delle attività. A questo proposito nel Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, pag. 5797 e seguenti, relativamente all'art. 10, poi diventato l'attuale art. 15, a pag. 5843 figura che la “cerchia dei beneficiari è simile a quella prevista dall'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e comprende le persone che hanno dovuto interrompere la loro attività lucrativa dipendente o indipendente a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus. Sono segnatamente interessati gli impiegati e gli indipendenti messi in quarantena da un medico o dalle autorità (escluse le persone che tornano da una zona a rischio); gli impiegati e gli indipendenti che devono temporaneamente interrompere la loro attività lucrativa poiché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita a causa di una messa in quarantena; gli indipendenti la cui impresa è chiusa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19 disposti dalle autorità federali o cantonali ; gli indipendenti che possono dimostrare di essere in stato di incapacità totale di esercitare la loro attività a causa del divieto delle manifestazione deciso dalle autorità. Gli indipendenti che non sono obbligati a interrompere la loro attività non hanno diritto a indennità ” (sottolineatura del redattore). L'Esecutivo federale intendeva di conseguenza indennizzare quegli assicurati la cui attività aveva dovuto essere chiusa a seguito di provvedimenti disposti dalle autorità federali o cantonali. Nel corso dell'iter parlamentare la legge COVID-19 è tuttavia stata oggetto di intense discussioni ed ha subito numerose modifiche, tra cui il riconoscimento dell'indennizzo anche in caso di limitazione dell'attività lucrativa a causa delle misure adottate per combattere la pandemia. Dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alla legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge segnatamente che i parlamentari, nella discussione in merito sia agli aiuti per casi di rigore in ambito di cultura ed eventi (attuali art. 11 e 11a legge COVID-19) sia per quanto concerne agli aiuti agli indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (attuale art.

E. 15

legge COVID-19), hanno rilevato che nell'ambito dei viaggi e degli eventi anche misure adottate all'estero potevano avere un'incidenza sul reddito degli indipendenti e delle persone in posizione analoga a quella del datore di lavoro che si sono trovati in difficoltà a causa della pandemia (cfr. consigliere nazionale Benjamin Roduit, il Centro, BU 2020 pag. 1323, discussione nell'ambito degli aiuti di rigore, il quale, pur ritirando un suo emendamento, ha affermato: “ [...] Depuis mars 2020, l'industrie du voyage est elle aussi confrontée à une baisse des ventes pouvant aller jusqu'à 80 pour cent en raison de mesures liées au coronavirus émanant des autorités suisses, mais aussi des autorités étrangères . Comme dans l'industrie de l'événementiel, la crise du Covid-19 a partiellement inversé la tendance des ventes et continuera à peser sur l'organisation pendant un certain temps encore. Ces entreprises ont déjà du mal à survivre car, d'une part, il y a un manque de sécurité de planification et, d'autre part, elles sont confrontées à des dépenses très importantes: depuis la fermeture, des dizaines de milliers de voyages, mais aussi de nombreux événements ont dû être annulés ou reportés [...]” , sottolineatura del redattore ; consigliera nazionale Mattea Meyer, partito socialista, BU 2020 pag. 1336: “[...] Nehmen wir ein kleines Reisebüro, ein Ehepaar, spezialisiert auf Wanderreisen im Balkan . Sie haben gute Jobs aufgegeben und den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Sie schreibt: "Ich verstehe einfach nicht, wie in einer solchen Situation der Staat uns nicht die Hand reichen kann. Wir zahlen auch Arbeitslosenversicherungen, wie alle anderen auch. [...]” ,

sottolineatura del redattore). Thomas De Courten, gruppo UDC, BU 2020 pag. 1338, ha invece affermato che l'art. 10 (ora art. 15) concerne essenzialmente le misure adottate dalle autorità federali: “[...] In Artikel 10 geht es im Wesentlichen um Massnahmen zur Entschädigung des Erwerbsausfalls aufgrund der vom Bundesrat verordneten wirtschaftlichen Massnahmen. Wir müssen hier gewärtigen, dass der Schaden angerichtet ist, auch wenn die Covid-19-Einschränkungen des Bundesrates aufgehoben werden [...]”;

sottolineatura del redattore). Nel corso dei dibattiti, i parlamentari hanno pure rilevato che nel settore dei viaggi e delle manifestazioni il calo dell'attività è stato drammatico e che solo con il passare del tempo ci sarebbe stata una ripresa (cfr. consigliera nazionale Flavia Wasserfallen, partito socialista, BU 2020 pag. 1336: “[...] Auch wenn die Wirtschaft wieder in Gang kommt und grosse Veranstaltungen ab dem 1. Oktober wieder möglich sind, leiden viele Branchen nach wie vor noch lange: Reisetätigkeiten sind eingebrochen, die Veranstaltungskalender sind leer, Platzbeschränkungen beeinflussen Umsätze, das Virus beeinflusst das Konsum- und Freizeitverhalten der Menschen. [...]”;

consigliera agli Stati Maya Graf, Gruppo dei Verdi, BU 2020, pag. 757: “[...] Wir werden uns also bei Artikel 8a auch über die Veranstaltungs- und Reisebranche, über die Schausteller und über die vielen Selbstständigerwerbenden und Geschäftsinhaberinnen unterhalten, die in einer ganz schwierigen Situation sind. Es ist uns klar, dass das hier wie auch im Kulturbereich Planungen auf Jahre hinaus sind. Die Voraussetzungen sind im nächsten Halb- oder Dreivierteljahr sehr, sehr schwierig, weil die Aufträge, die Arbeit und die Beschäftigung zurückgehen. Hier sprechen wir von Hunderttausenden von Menschen, die eine Verunsicherung erleiden, aber auch von einer steigenden Arbeitslosigkeit, auch bei jungen Menschen [...]”;

consigliere agli Stati Hannes Germann, Gruppo UDC, BU 2020, pag. 757: “[...] Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf die gesamte Eventbranche, die in einem speziellen Artikel noch hereingekommen ist, aber eben auch auf die Schausteller, die ich schon erwähnt habe, und auf die Reisebranche; Sie müssen sich das einmal vorstellen, die ist von heute auf morgen quasi kollabiert. Das hat aber die Reisebüros nicht davon entbunden, ihre Arbeit zu machen. Sie waren mit Rückabwicklungen von gebuchten und bereits bezahlten Arrangements beschäftigt, sie waren aber auch konfrontiert mit den Drohungen der Reiseveranstalter an der Front, beispielsweise der Flugunternehmen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen sollen. So sind sie zwischen Hammer und Amboss, und daher bin ich glücklich, dass wir in diesem iterativen Prozess auch diese Branchen, sozusagen die Sonderfälle, die Härtefälle, auffangen konnten und dass da nun eine Lösung angeboten wird [...]”;

consigliera agli Stati Marina Carobbio, gruppo socialista, BU 2020, pag. 758: “[...] Der Nationalrat hat gestern für die Event-, Reise- und Kulturbranche richtigerweise weitergehende Wirtschaftshilfen als der Bundesrat sowie die Erweiterung des Anspruchs auf Erwerbsausfallentschädigung auch für Selbstständigerwerbende beschlossen. Gemäss dem Nationalrat können künftig nicht nur jene Personen einen Corona-Erwerbssersatz erhalten, die ihre Arbeit unterbrechen müssen, sondern auch solche, die massgeblich in ihrer Arbeit eingeschränkt sind. Diese Beschlüsse des Nationalrates sind wichtig. Es geht um die wirtschaftliche Existenzsicherung von vielen Selbstständigerwerbenden, Geschäftsinhaberinnen oder Personen, die in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten oder die in der Veranstaltungs- und in der Reisebranche tätig sind. Unsere Entscheide bei diesem Gesetz sollen im Bewusstsein der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise gefällt werden, im Interesse eines grossen Teiles der Bevölkerung, deren Einkommen heute gefährdet sind [...]”).

2.11. Dai dibattiti parlamentari emerge pertanto la volontà di aiutare, in generale, segnatamente le persone

attive nell'ambito del turismo e delle manifestazioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, anche a causa di restrizioni adottate all'estero. Le attività che hanno a che fare con il turismo o con le manifestazioni non possono infatti essere ideate e organizzate unicamente a livello svizzero e dipendono in gran parte da quanto accade nel resto del mondo. Basti pensare ai concerti con cantanti e musicisti internazionali, agli eventi sportivi che richiamano atleti da tutte le nazioni, ai viaggi organizzati da società specializzate nei trasporti internazionali (bus; aerei; cfr. a questo proposito le STCA 42.2021.65, 66 e 67 del 13 dicembre 2021, STCA 42.2021.52 e 53 del 18 ottobre 2021), alle agenzie di viaggio che necessariamente dipendono da quanto accade all'estero per pianificare i viaggi, ad organizzatori di manifestazioni all'estero (cfr. STCA 42.2021.51 del 25 ottobre 2021; cfr. per un caso di applicazione [società che organizza manifestazioni anche all'estero]: STCA 42.2021.2, 42.2021.3. del 22 marzo 2021 cresciuta incontestata in giudicato, citata in: Cattaneo, "COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin", in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 203). Gli assicurati beneficiari delle prestazioni sono del resto assicurati indipendenti o dipendenti in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che pagano imposte e contributi sociali in Svizzera e contribuiscono anch'essi alla solidarietà insita nelle assicurazioni sociali. Il rifiuto di versare indennità perché l'attività ha subito una limitazione ed un calo della cifra d'affari a causa di restrizioni per combattere il coronavirus adottate all'estero non può di conseguenza essere tutelato. 2.12. In concreto, alla luce del ramo d'attività nella quale è attiva la società (organizzazione di manifestazioni ed eventi nei villaggi di vacanza e negli alberghi, in particolare nei Paesi europei ed africani) e del periodo durante il quale sono state chieste le prestazioni (da novembre 2021 a gennaio 2022), quando anche in Svizzera erano ancora presenti restrizioni per combattere la pandemia di COVID-19, la condizione della limitazione dell'attività lucrativa a causa di misure adottate dalle autorità per combattere il coronavirus va considerato adempiuto. Infatti, la ricorrente ha rilevato che nel 2019 ha offerto le proprie prestazioni per numerose destinazioni all'estero (_____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____), tramite i committenti ivi citati (doc. 5). Considerate le restrizioni in vigore nel mondo a causa del coronavirus soprattutto da dicembre 2021 a gennaio 2022 con l'avvento della variante Omicron, appare pacifico che la riduzione della cifra d'affari sia dovuta alle misure adottate per combattere il coronavirus. Basti infatti qui rilevare che in Svizzera, dove le misure sono state meno incisive rispetto a quanto avvenuto in gran parte degli altri Paesi, dal 20 settembre 2021, le persone non vaccinate o non guarite dovevano presentare un test negativo all'entrata in Svizzera. Tra il quarto e il settimo giorno dopo l'arrivo dovevano inoltre sottoporsi ad un secondo test (cfr. comunicato stampa del 17 settembre 2021 del Consiglio federale: "Coronavirus: nuove regole per l'entrata in Svizzera e per il rilascio del certificato COVID alle persone vaccinate all'estero"; cfr. anche "Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020", pubblicato dall'UFAS; modifiche degli art. 1, 2 cpv. 4, 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c e d, art. 7 cpv. 4 lett. c e c/bis, art. 4 cpv. 2, art. 7-10 dell'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori). Inoltre tutte le persone che entravano in Svizzera, tranne eccezioni (ad esempio i frontalieri), dovevano registrare, all'entrata, i loro dati di contatto nel "Passenger Locator Form" (cfr. art. 3 cpv. 1 e 4 dell'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) e per i viaggiatori provenienti da Paesi figuranti nell'allegato 1, vigevano regole ancora più restrittive, come l'obbligo di quarantena (cfr. art. 9 dell'Ordinanza COVID-19

provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori). Le condizioni di viaggio, in quel periodo, erano fortemente limitate e le altre restrizioni in vigore all'epoca, come ad esempio la necessità di essere in possesso del certificato COVID per entrare nei bar e nei ristoranti (cfr. art. 12 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in vigore dal 13 settembre 2021), per accedere alle manifestazioni (cfr. art. 14 e 14a dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare) o alle strutture culturali, sportive e per il tempo libero (art. 13 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare) oppure ancora alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico (cfr. art. 18 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare), costituivano un'importante limitazione per quelle società, come la ricorrente, che erano attive nell'ambito delle manifestazioni e dei viaggi. Inoltre, a partire dal mese di dicembre 2021, con il diffondersi della variante "Omicron", il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure restrittive allo scopo di contenere la pandemia di coronavirus che hanno ulteriormente limitato le attività in ambito turistico. Tramite comunicato stampa del 3 dicembre 2021 l'Esecutivo ha affermato che da " lunedì 6 dicembre 2021 saranno estesi l'obbligo del certificato e l'obbligo della mascherina, rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette all'obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l'accesso alle persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all'obbligo della mascherina (...) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron ". Il Consiglio federale ha rilevato che " da qualche settimana i contagi stanno aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva (...) Il Consiglio federale giudica molto critica l'attuale situazione. La comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia. Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come preoccupante dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi ". Di conseguenza dal 6 dicembre 2021 l'obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le manifestazioni all'aperto con più di 300 persone; art. 14 e 15 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare), di principio dove vigeva l'obbligo del certificato, vigeva anche l'obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali non poteva essere portata la mascherina, il gestore della struttura o l'organizzazione dell'attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Il

E. 17

dicembre 2021 l'Esecutivo ha affermato che la " situazione epidemiologica è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (...). Il 13 dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più possibile garantire un'assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350 e i 400. A questo si aggiungono i contagi con

la variante Omicron, che dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (...) Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al 24 gennaio 2022 (...)”. Dal 20 dicembre 2021 (fino al 2 febbraio 2022) è stato reintrodotta l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv. 5 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15 cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3, art. 13 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP). Questo Tribunale ha già stabilito che tali misure, che, lo ricordiamo, rispetto a gran parte degli altri Paesi erano meno restrittive, hanno avuto una sicura incidenza sullo svolgimento del lavoro delle società attive anche in Svizzera nell’ambito del turismo (cfr. STCA 42.2022.61 del 14 novembre 2022), essendosi viste ridotte le opportunità di lavoro. Ciò vale di conseguenza anche per la ricorrente che nei mesi in oggetto non ha potuto allestire le medesime manifestazioni ed i medesimi eventi organizzati nel 2019 (doc. 5). Certo, l’insorgente non ha prodotto particolare documentazione in merito all’annullamento delle manifestazioni e degli eventi previsti in Europa ed in Africa per i mesi da novembre 2021 a gennaio 2022. Tuttavia, in considerazione degli eventi organizzati nel 2019, delle restrizioni in vigore nei mesi in esame e tenuto inoltre conto del fatto che l’organizzazione di eventi e manifestazioni necessita di tempo (cfr. STCA 42.2022.45 del 5 settembre 2022), questa circostanza, nel caso di specie, non può essere di documento all’insorgente. Occorre pertanto concludere che la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3 bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, è adempiuta dal mese di novembre 2021 al mese di gennaio 2022. In accoglimento del ricorso, l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità per i citati mesi sono soddisfatti. 2.13. L’art. 61 lett. f bis LPGA prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.